



Periodico dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

INTERNET: <http://www.apieffe.it>
E.MAIL: a.p.f.@apieffe.it assprovfor@virgilio.it

Spedizione in a. p. comma 29, art. 2 legge 549/95 Bergamo
numero quarantatreesimo - Gennaio 2004

IL RILANCIO DI A.N.F.

DOPO IL CONGRESSO DI BOLOGNA

di Pier Enzo Baruffi

Nel precedente numero di D&R avevo espresso delle preoccupazioni riguardanti la situazione interna dell'Associazione e le prospettive del nostro III Congresso Nazionale.

Tali preoccupazioni erano determinate dal fatto che, con l'andare del tempo, lo spirito che aveva portato all'unificazione delle due Associazioni sindacali (Assoavvocati e Federavvocati) e alla costituzione di A.N.F. al Congresso di Chianciano nel 1997, si era notevolmente affievolito; che diverse sedi aderenti non avevano più contribuito - economicamente, culturalmente ed organizzativamente - alla vita dell'Associazione (anzi, alcune erano letteralmente scomparse); che l'Associazione, pur svolgendo una notevole attività politico-culturale a livello centrale, come risultava dalle prese di posizione su tutti i più importanti temi del dibattito giudiziario e forense, non riusciva ad essere presente

con sedi proprie su tutto il territorio nazionale.

Infine, ma non ultimo, vi era il fatto che il più importante Sindacato aderente, quello di Firenze, aveva assunto negli ultimi tempi una posizione critica nei confronti del vertice di A.N.F., in particolare ritenendo che la candidatura di Michelina Grillo alla Presidenza dell'O.U.A. (ormai vox populi) comportasse da un lato lo slittamento del Congresso di A.N.F. di qualche mese e dall'altro le dimissioni della stessa dalla carica di Segretario Generale ANF.

A tale ultimo proposito va detto che Michelina Grillo, dopo essere stata eletta nell'assemblea dell'O.U.A. al Congresso Forense di Palermo, aveva rassegnato le sue dimissioni da Segretario Generale, congelate dal Direttivo Nazionale il quale aveva incaricato un triumvirato, nelle persone di Maurizio Cecconi di Roma, Alfredo Guarino di Napoli e Pier Giorgio Loi di Cagliari, di rappresentare anche all'e-

sterno l'Associazione e di preparare gli adempimenti congressuali.

Insomma vi era più di un motivo per giustificare le nostre preoccupazioni.

La sede di Bergamo, come già riferito nel precedente numero, si era preparata al Congresso con il desiderio e la volontà che fossero posti al centro del dibattito i problemi dell'Associazione e si individuassero anche gli uomini, le idee e i mezzi per il suo rilancio, proponendo tra l'altro alcune modifiche statutarie: l'una per l'introduzione della figura del Tesoriere come organo eletto direttamente dal Consiglio Nazionale con funzione di garanzia; l'altra per ridurre il numero dei membri del Consiglio Nazionale.

Ebbene dobbiamo dire che nonostante le premesse fossero poco favorevoli e tali da far temere una ripetizione del Congresso di Bologna del 1988 (quello in cui si consumò la scissione della Fesapi), il III Congresso di A.N.F. ha rappresentato una sorpresa felice e positiva.

continua a pag.3

**A TUTTI COLORO CHE ENTRO
IL GIORNO 1° MARZO 2004
RINNOVERANNO L'ISCRIZIONE
O SI ISCRIVERANNO
L'A.P.F. DARÀ IN OMAGGIO
UN BUONO DI 50 FOTOCOPIE**

**LE QUOTE D'ISCRIZIONE SONO LE
SEGUENTI:**

**€ 40 PER I PRATICANTI AVVOCATI
€ 70 PER GLI AVVOCATI**

Sommario

- **Il rilancio di A.N.F.** (segue da pag.1) pag.3
di Pier Enzo Baruffi
- **Mozione Finale 3° Congresso A.N.F.** pag.4/5
- **La vignetta** pag.6
di Silvana Capelli
- **Suite Bergamasque Opus 28** pag. 7
di Claude Debussy
- **Festa degli auguri 2003** pag. 8
- **Idee a rovescio** pag. 9
di Bracotone
- **L'angolo della poesia** pag. 11
di Nicola Offredi Geddo
- **La Cassa che vorrei** pag.12/13
di Carlo Dolci
- **Il pagamento delle competenze del difensore d'ufficio di persona irreperibile o insolubile** pag.14/15
di Andrea Taricco
- **Recensioni, novità, notizie** pag. 16
- **Il metodo, l'argomentazione e gli zombi** pag.17/18
di Beppe Maridati
- **Super Partes** pag. 19
di Paolo Corallo

ELEZIONI: IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE

Successivamente all'assemblea del 19 gennaio ed al ballottaggio del 23 gennaio sono stati eletti i seguenti Colleghi:

- Avv. Mauro Angarano
- Avv. Andrea Pezzotta
- Avv. Roberto Mazzariol
- Avv. Marco De Cobelli
- Avv. Nicoletta Vannini
- Avv. Aldo Rivoltella
- Avv. Federico Spinetti
- Avv. Franco Bertacchi
- Avv. Ettore Tacchini
- Avv. Alfredo De Liguoro
- Avv. Yvonne Messi
- Avv. Luisa Capoferri
- Avv. Luigi Ferrajoli
- Avv. Simone Grassi
- Avv. Sandro Margiotta

A tutti gli eletti vanno le nostre felicitazioni e i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro.

Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Ermanno Baldassarre

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Segreteria di redazione: Barbara Bari

Comitato di Redazione: Barbara Bari; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Paolo Monari; Aldo Rivoltella; Andrea Taricco.

Hanno collaborato a questo numero: Pier Enzo Baruffi; Silvana Capelli, Paolo Corallo; Carlo Dolci; Beppe Maridati; Nicola Offredi Geddo; Andrea Taricco

Questo numero è stato stampato in 1500 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed ai praticanti avvocati, iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

(chiuso in redazione il 23.01.2004)

Fotocomposizione e Stampa EDINORD - Bergamo

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE DI BERGAMO

PRESIDENTE

Pier Enzo Baruffi

VICE PRESIDENTE

Angelo Capelli

SEGRETARIO

Franco Uggetti

TESORIERE

Ernesto Tucci

CONSIGLIERI

Nicola Geddo, Massimiliano Mapelli,

Simona Mazzocchi,

Aldo Rivoltella, Emilio Tanfulla,

REVISORI DEI CONTI

Daniela Introvini, Antonio Carlo Peschiulli,

Massimo Tanzariello

PROBIVIRI

Giovanni De Biasi, Carlo Dolci, Guido Mazzoleni

segue da pag. 1

Innanzitutto vi è stata una numerosa partecipazione di delegati e di iscritti (nonostante fossero accreditate al Congresso solamente 22 delle 44 ATA) che hanno potuto intervenire nel dibattito congressuale con contributi utili e concreti.

Ciò è stato favorito anche dalla relazione introduttiva di Pier Giorgio Loi, obiettiva e chiara che, senza enfattizzarli, ha messo in luce i risultati positivi all'attività svolta da A.N.F. nel triennio 2000-2003 e, in particolare, il clima più sereno rispetto al precedente Congresso di Catania ed ha sottolineato gli aspetti problematici indicando le possibili soluzioni e dalla concentrazione del dibattito sui problemi nostri: a parte la seduta inaugurale, non c'è stata la consueta passerella di varie autorità con l'unica eccezione, peraltro positiva, dell'eurodeputato On.le Zappalà che ci ha aggiornato sullo stato della normativa europea in materia di libere professioni. Naturalmente ha contribuito a questo clima più sereno e disteso, l'elezione, avvenuta pochi giorni prima, di Michelina Grillo a Presidente dell'O.U.A., motivo di soddisfazione e di orgoglio per la nostra Associazione. E ha altresì avuto il suo peso la buona organizzazione del Congresso, con i colleghi di Bologna nella veste di premurosi ospiti e supervisori che ha consentito di superare anche alcuni contrattempi.

Ma quel che più conta è l'aver ritrovato da parte di tutti i partecipanti l'entusiasmo e la volontà di stare insieme, di operare con rinnovato vigore nell'interesse dell'Associazione e di tutti gli Avvocati italiani, superando contrasti e divisioni personali e confrontandosi sulle diverse posizioni.

Così è avvenuto che il Congresso si è espresso sulle numerose proposte di modifica statutaria presentate, alcune delle quali, tra cui la nostra in tema di Tesoriere, sono state approvate, dimostrando in tal modo che l'Associazione è in grado di adeguare le proprie norme alle mutate esigenze. Ma, ed è quel che più conta, si è arrivati all'approvazione all'unanimità di una mozione finale - riportata integralmente in altra parte del giornale - con cui si è deliberato di con-

vocare entro il prossimo anno, cinque Consigli Nazionali sui seguenti temi: la giurisdizione; l'esercizio della professione forense; la formazione del giurista e la formazione dell'avvocato; la sicurezza sociale dell'avvocato e la rappresentanza politica degli interessi dell'avvocatura.

Si è inoltre deliberato che le proposte e le elaborazioni emerse in esito a questi Consigli Nazionali formino oggetto di valutazione e di definizione da parte di una Conferenza Programmatica Organizzativa di metà periodo (cioè entro il 2006).

E' risultata evidente la volontà del Congresso, e cioè dell'Associazione, di affrontare a tutto campo le varie tematiche sul tappeto privilegiando, tuttavia, quegli argomenti che formano la specificità dell'azione di un'Associazione sindacale non corporativa (cioè non dedicata esclusivamente agli interessi di categoria) ma desiderosa di intervenire su tutti i problemi.

L'Assemblea congressuale ha poi eletto all'unanimità i componenti del Consiglio Nazionale di sua

competenza.

Lo spirito positivo di Bologna è stato confermato nella successiva fase postcon-

gressuale e nella prima riunione del neo eletto Consiglio Nazionale che comprendeva anche i

rappresentanti designati dalle sedi in base alla loro rappresentanza (Bergamo complessivamente ne ha 11) svoltasi il 30.11 u.s. a Roma.

A questo Consiglio, cui hanno partecipato 10 Consiglieri bergamaschi su 11, sono stati eletti per acclamazione l'avv. Antonio Maria Galli Presidente del Consiglio

Nazionale e gli avv.ti Guarino di Napoli e Salani di Bari quali Vicepresidenti; l'avv. Pier Giorgio Loi quale Segretario Generale ed i membri del Direttivo Nazionale di cui fa parte Ennio Bucci; l'avv. Sansonetti di Lecce quale Tesoriere; il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti (in cui è entrato a far parte Guido Mazzoleni).

In conclusione ritengo di poter esprimere, anche a nome dei colleghi bergamaschi che hanno partecipato al Congresso e al successivo Consiglio Nazionale, un giudizio positivo sull'andamento e le conclusioni dello stesso e sulla successiva fase che si è aperta con l'elezione dei nuovi organi dirigenti.

A loro il compito di operare perché vengano raggiunti gli obiettivi indicati dalla mozione finale del Congresso.

Da parte nostra, mentre esprimiamo la nostra soddisfazione per l'elezione di Antonio Maria Galli a Presidente del Consiglio Nazionale e per la conferma di Ennio Bucci nel Direttivo Nazionale, nonché per l'ingresso di Guido Mazzoleni nel Collegio dei Revisori dei

Conti, non mancheremo di dare il nostro contributo di idee, di proposte e di attività per il successo

dell'Associazione, consapevoli dell'importante ruolo che l'A.P.F. di Bergamo ha nell'ambito nazionale: per

questo abbiamo dato fin da ora la nostra disponibilità ad ospitare uno dei prossimi Consigli Nazionali e anche la Conferenza Programmatica di medio tempo, memori che già nel 1996 Bergamo era stata scelta da Federavvocati quale sede della propria Conferenza nazionale in previsione dell'unificazione.

Pier Enzo Baruffi

MOZIONE FINALE

Il III Congresso Nazionale dell'A.N.F., convocato in Bologna dal 6 al 9 novembre 2003.

Richiamato

il contributo che, nel corso degli ultimi anni e anche in questa sede congressuale, l'Associazione ha dato per l'elaborazione e lo sviluppo dei temi più rilevanti riguardanti le prospettive della giurisdizione, gli ordinamenti e, in particolare, l'ordinamento forense, impegnando le migliori energie - anche personali - dei suoi gruppi dirigenti;

Rilevato

che l'attuale stato di elaborazione dei grandi temi di interesse dell'associazione deve misurarsi con profondi mutamenti in atto e richiede l'avvio di una profonda riflessione interna di tutti i suoi aderenti, per la ridefinizione dei suoi obiettivi politici, tanto con riferimento al tema della rappresentazione degli interessi politici ed economici degli avvocati, quanto in relazione agli orientamenti legislativi nazionali e comunitari emersi anche di recente in materia di libere professioni;

che anche, più in generale, le attuali iniziative legislative sia del governo che del parlamento e il dibattito politico in materia di giustizia richiedono specifici approfondimenti allo scopo di ridefinire un'identità politico-culturale, riconducendola con una più incisiva azione dei suoi gruppi dirigenti alla sua originaria matrice sindacale;

che per i motivi sopra enunciati, appare necessario organizzare una stagione di matura riflessione che, in forza di appuntamenti monotematici e di circolazione delle tesi emerse, consenta all'A.N.F. di riproporsi con maggior forza quale punto di riferimento delle energie intellettuali dell'avvocatura.

DELIBERA

a) di impegnare il Consiglio Nazionale espresso dal Congresso, il suo ufficio di presidenza ed il direttivo ad indicare, con la piena collaborazione delle strutture territoriali aderenti, entro il prossimo anno, una serie di Consigli - anche in forma di convegni o seminari - a carattere prevalentemente monotematico, debitamente cadenzati, aperti anche a presenze e contributi esterni, per l'approfondimento dei punti fondamentali della linea politica associativa;

b) di indicare quali temi di approfondimento:

1) LA GIURISDIZIONE:

- le regole,
- i protagonisti,
- i metodi,
- l'organizzazione,

- i costi e le risorse.

2) L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE:

- le funzioni private e le funzioni pubbliche,
- l'esercizio dentro e fuori la giurisdizione,
- le regole,
- le istituzioni,
- l'etica e le incompatibilità - il rapporto col capitale.

3) LA FORMAZIONE DEL GIURISTA E LA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO:

- la selezione,
- la formazione di accesso,
- la formazione specialistica,
- il controllo della qualità e dell'aggiornamento.

4) SICUREZZA SOCIALE DELL'AVVOCATO:

- i beneficiari della sicurezza,
- la solidarietà intercategoriale,
- i doveri e i diritti previdenziali,
- sistema fiscale e incidenza sulla professione.

5) LA RAPPRESENTANZA POLITICA DEGLI INTERESSI DELL'AVVOCATURA:

- dove e come nascono le idee,
- chi le promuove,
- ruolo delle associazioni e delle istituzioni,
- il modello OUA e la sua evoluzione.

DELIBERA

Infine, che le proposte e le elaborazioni emerse in esito ai Consigli nazionali da tenersi come sopra, formino oggetto di una discussione finale nell'ambito di una CONFERENZA PROGRAMMATICA E ORGANIZZATIVA di medio termine.



Complimenti Presidente!!!

SUITE BERGAMASQUE OPUS 28

1 - PRELUDE

"Falcone, per esempio, aveva in coscienza maturato l'idea che i magistrati del pubblico ministero dovessero almeno percorrere una carriera diversa da quella dei magistrati giudicanti...Per lui era un problema di lotta alla mafia. Lui si era esposto, aveva detto che non si scandalizzava neanche all'idea che il PM fosse organo dell'esecutivo e dipendesse dal governo". (da "Per carità di Patria" di Francesco Cossiga - Mondadori). Evidentemente, secondo Carlo Simoncini, anche Falcone era un cultore della scienza giuridica cinese.

2 - MENUET

Nell'OPUS 23 avevo criticato la scelta da parte delle associazioni forensi bergamasche di presentare un "listone" unitario, che, incettando la stragrande maggioranza dei voti aveva determinato l'esclusione dal Consiglio dell'Ordine di colleghi di comprovata capacità ed esperienza come Giampiero Donati e Paolo Pozzetti. In particolare osservavo che l'APF (Associazione Provinciale Forense) aveva applicato il principio della rotazione ai propri iscritti non osservandolo per chi iscritto non era.

Quest'anno la scelta del "listone" è stata confermata, ma fortunatamente l'APF ha difeso il principio della limitazione del numero dei mandati e ha raggiunto l'accordo per presentare due liste: una, di quindici nomi, sarà presentata da AIGA e Camere Penali, l'altra, di quattordici, da AIGA, Camere Penali e APF. Il nome mancante dalla seconda lista è quello di Ettore Tacchini che, avendo già effettuato cinque mandati, per il regolamento elettorale di APF non poteva essere più ripresentato.

Mi sembra una soluzione decente, che non penalizza gli iscritti

all'Associazione e non determina con le altre associazioni un conflitto, che si riverbererebbe sullo svolgimento delle elezioni e, in definitiva, sull'armonico funzionamento del prossimo Consiglio dell'Ordine. Devo peraltro ribadire che il sistema democratico, che tutti esaltano a parole, prevede liste contrapposte, caratterizzate o da programmi differenti o, come si addice ad un Ordine professionale, anche da "stili di governo" differenti. Le liste uniche sono bagaglio non prezioso di altri sistemi.

3 - CLAIR DE LUNE

Dall'intervento del presidente Ciampi al C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura) del 29 Ottobre 2003 si possono estrarre alcune educative osservazioni.

Sull'autonomia dei magistrati: "...sono convinto, per esperienza vissuta, che l'autonomia di una Istituzione si pratica, non soltanto si predica. E il magistrato non solo deve essere autonomo e indipendente, ma deve anche apparire tale, con il suo comportamento, in ogni situazione, anche al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni".

Sull'indipendenza dei giudici: "L'indipendenza dei giudici nella interpretazione e nella applicazione della legge è dunque intangibile. La consapevolezza del ruolo professionale e istituzionale e il rispetto delle attese dei cittadini debbono però spingere il giudice ad assicurare stabilità e, come talora si dice, "prevedibilità" delle decisioni, dando conseguente valore ai precedenti. Si devono evitare la mutevolezza e la contraddittorietà delle interpretazioni date alla stessa norma".

4 - PASSEPIED

Leggo in un articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, che censura la prassi di conferire ai magistrati un numero abnor-

me (5000?) di incarichi extragiudiziari (argomento trattato in un convegno organizzato dall'AIGA a Roma): "Il risultato finale è nei numeri di oggi. Mentre la giustizia è allo sfascio, con l'organico dei giudici ordinari sotto di 1.078 unità, i processi civili che durano in media fino all'appello 2.046 giorni e quelli penali che sfondano i 1.509 giorni, con un arretrato di 3 milioni e mezzo di cause civili, quasi 6 milioni di penali e 940 mila amministrative (delle quali 210 mila a Napoli dove il TAR è stato governato per anni da un recordman degli arbitri) i giudici sono letteralmente sommersi da una miriade di incarichi extra. Dalle docenze (c'è chi si è accollato anche 108 ore di lezione: il doppio di molti professori ordinari) alle cariche più o meno onorifiche nel mondo del calcio. Un cumulo di lavoro che smentisce anche alcuni luoghi comuni. Come quello che il governo di Silvio Berlusconi, in attesa della promessa riforma dei codici nella scia di Napoleone e Giustiniano, sia ostile alla magistratura. Mica vero: tra i soli giudici amministrativi né ha assunti, un po' fissi e un po' part-time, addirittura 60: capi di gabinetto, consiglieri giuridici, esperti dell'ufficio legislativo...".

Non giurerei sui numeri, ma la sostanza del problema è individuata. Basta frequentare i tribunali, come cittadini, giornalisti o avvocati, per rendersene conto. La musica non cambia. E non è la mia.

Claude Debussy

St. Germain-en-Laye,

1° gennaio 2004

rinnovare costa troppo? **NOLEGGIA!**

La gestione
del documento
non è mai stata così facile...
**E DA OGGI
CONVIENE!**

...in più, tramite
la forma **ESCLUSIVA**
di **NOLEGGIO** a riscatto
RATA MENSILE,
TUTTO COMPRESO
a partire da
60 €!



Fino al
formato A3

Panasonic DP-1510P

- » Copiatrice digitale formato A3
- » Stampante laser formato A3
- » Scanner Formato A3
- » Compatta e di facile utilizzo

L'esclusiva formula
di noleggio "**TUTTO COMPRESO**"
ti permette di ridurre notevolmente i costi di gestione,
di copie, stampe e di avere macchine d'ufficio
SEMPRE OPERATIVE!



Bevilacqua Stefano s.n.c.

Via A. Noli, 12/e - BERGAMO - Tel. 035 23.43.01 - Fax 035 23.15.38

Idee a rovescio

di Bracotone

Il nostro Carlo Dolci vorrebbe costruire una nursery vicino al nuovo Palazzo di Giustizia per ospitare i neonati delle mamme avvocate magistrato e impiegate (sic). Direi di aggiungere un asilo, un parco giochi, un bagno turco e un cinema con i cartoni animati. Il tutto, naturalmente, così come propone Dolci, previo il rinvenimento di finanziamenti per ridurre le rette.



Debussy dice che su tre bottiglie una sa di tappo. A me non succede. Se una bottiglia sa di tappo, la scarto ancor prima di sturlarla.



L'indimenticabile Ubaldo Riva soleva dire: noi avvocati abbiamo durante il corso della giornata parecchie cose che non vanno. Fortunatamente però soffriamo solo per l'ultima.



Il nostro direttore, anziché scusarsi degli errori di stampa, impugna scudo e lancia e si difende con una reprimenda. Eh no! Così non va.



Se si dovesse abolire una parola del vocabolario, direi la parola "facile". A questo mondo non v'è nulla di facile. Ce ne accorgiamo ogni giorno, anche nella nostra professione.



E' stato pubblicato il decreto legislativo 1/8/2003 n° 259 con oggetto il Codice delle

Comunicazioni Elettroniche. Il decreto è preceduto dai visti (vista la Costituzione, vista la legge x, visto il decreto y, ecc.) per una pagina intera e consta di 221 articoli, alcuni assai complicati. Provate a leggerlo e a capirlo, se ci riuscite.



Le nuove norme che assegnano ai Giudici di Pace certe procedure penali secondo me prevedono inviti e minatorie ridondanti. Ho qui avanti a me un atto di citazione-querela-parte civile per ingiurie. Sono otto pagine, con due provvedimenti giudiziari (PM e Giudice di Pace).

Mi sembra che una volta le cose fossero molto più semplici.



Berlusconi aveva promesso la creazione di un ministero senza portafogli per la semplificazione delle leggi italiane, con nomina a ministro di Raffaele Costa. Poi però la promessa non è stata mantenuta. Ahi, ahi, Berlusconi.



Un Giudice del Tribunale di Grumello del Monte ha fissato un'udienza testimoniale alle 13.50. Ho chiesto lo spostamento alle ore 23.30. Penso che non avrà difficoltà ad accogliere la mia domanda.



L'Angolo della poesia

a cura di Nicola Offredi Geddo

**"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità
della quale la poesia è massima espressione".**

(M.G.)

I MIEI GIORNI SULLO SCHERMO

Questa notte ho fatto un sogno,
ho sognato che ho camminato sulla sabbia
accompagnato dal Signore,
e sullo schermo della notte erano proiettati
tutti i giorni della mia vita.

Ho guardato indietro e ho visto che
ad ogni giorno della mia vita, proiettato nel film,
apparivano orme sulla sabbia:
una mia e una del Signore.

Così sono andato avanti, finché
tutti i miei giorni si esaurirono.

Allora mi fermai guardando indietro,
notando che in certi posti
c'era solo un'orma ...
Questi posti coincidevano con i giorni
più difficili della mia vita,
i giorni di maggior angustia,
di maggiore paura e di maggior dolore ...

Ho domandato allora:
"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me
in tutti i giorni della mia vita,
ed io ho accettato di vivere con te,
ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti
peggiori della mia vita?"

Ed il Signore rispose:
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato
con te durante tutta la camminata
e che non ti avrei lasciato solo
neppure per un attimo,
e non ti ho lasciato ...

i giorni in cui tu hai visto un'orma sola
sulla sabbia,
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio".

Anonimo Brasiliano

LA CASSA CHE VORREI

di Carlo Dolci *

Siamo a fine anno ed è lecito fare bilanci e valutare le prospettive che si presentano per le nostre attività. Per quanto mi riguarda tralascio di affrontare i temi usuali del mal funzionamento della giustizia e delle carenze oggettive e soggettive delle rappresentanze della classe forense, per affrontare un tema che mi occupa sempre più intensamente.

L'esperienza di nove anni alla Cassa di Previdenza (di cui due e mezzo come consigliere di amministrazione) ha determinato valutazioni un po' meno superficiali di quelle che facevo da semplice "contribuente", sia per quanto riguarda i temi strettamente previdenziali sia in riferimento ai problemi connessi alla struttura della Cassa e alla gestione del servizio.

Cercherò di tradurre le mie riflessioni in linguaggio corrente. Correrò forse il rischio di banalizzare un po' gli argomenti, ma almeno risulterà, spero, comprensibile.

La Cassa di Previdenza e Assistenza Forense sta benino, anche dopo la forte diminuzione degli interessi che si ricavano dai vari strumenti finanziari. Peraltro, dopo gli scandali del mercato statunitense, le crisi dei paesi sudamericani e, è cronaca quotidiana, le crisi industriali e finanziarie di FIAT, Cirio e Parmalat, è molto difficile gestire un patrimonio mobiliare di circa due milioni e mezzo di euro, che si incrementa tutti gli anni, anche in quelli meno favorevoli, di un centinaio di milioni. E la difficoltà è ancora maggiore se si considera che occorre gestire al meglio la liquidità temporanea che si forma ogni anno e che ammonta a più di 500 milioni di euro.

Le previsioni attuariali ci concedono ancora circa 25 anni, prima di raggiungere il punto di crisi del sistema. Se si pensa che la prima verifica, fatta ad appena tre anni di vita della nuova Cassa nata con la legge del 1980, prevedeva il nostro "default" già dopo i primi dieci anni, il risultato ottenuto è

senz'altro positivo. Anche se lo si deve attribuire per la massima parte all'enorme e, sotto molti profili, abnorme aumento del numero degli iscritti. A questo punto, proprio perché non si può credere, né tanto meno auspicare, un continuo e cospicuo aumento delle iscrizioni, occorre intervenire con provvedimenti appropriati per allontanare nel tempo il punto di crisi. Sono allo studio del Comitato varie ipotesi d'intervento, che le prossime elezioni hanno purtroppo reso più lontano nel tempo.

E qui occorre ribadire che la riforma dello Statuto ha causato e causerà molti inconvenienti per la vita normale della Cassa.

Innanzitutto, in attesa che le modificazioni dello Statuto venissero approvate dai Ministeri vigilanti, la scadenza naturale del Comitato e di quattro componenti su nove del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente e i due Vice-presidenti, è stata rinviata di un anno e mezzo. Il che, oltre a non costituire il massimo traguardo per un sistema democratico, comporta una sclerotizzazione della classe dirigente, che non è sufficientemente compensata dall'acquisizione di maggiore esperienza.

Inoltre riforme qualificanti e studiate appositamente per raggiungere un giusto equilibrio fra i poteri interni, sono state stralciate su richiesta dei Ministeri vigilanti, sconvolgendo di fatto il quadro teorico disegnato dal Comitato. Mi riferisco alla soppressione della figura del Coordinatore del Comitato, che avrebbe dovuto costituire, anche nella forma attenuata uscita dal lungo dibattito, un minimo contrappeso dell'organo presidenziale. Infatti un Presidente eletto direttamente dal Comitato, anziché, come succedeva con il vecchio Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, assume un'indipendenza e un potere così forti da determinare, quasi inevitabilmente una conduzione autocratica o, ma l'i-

potesi non è alternativa, uno scontro permanente con un C.d.A. non succubito e deciso ad affermare il suo ruolo.

Occorre, però, sottolineare che le conseguenze più gravi potranno derivare dalla sostanziale creazione di una classe dirigente tendenzialmente inamovibile, una sorta di "corporazione", che, come dice Sergio Romano nella sua Storia d'Italia dal Risorgimento ai nostri giorni, "con un oculato sistema di cooptazioni [tenderà a] premiare la scaltrezza più del talento". Già dalle prossime elezioni il Comitato si rinnoverà ben poco. Tutti i settantasette delegati attuali potranno ripresentare la propria candidatura e se anche alcuni per motivi personali, altri per difficoltà di essere rieletti e altri ancora perché convinti sostenitori della funzionalità del sistema precedente che limitava i mandati a due, non saranno presenti, il nuovo Comitato sarà una riedizione solo lievemente modificata di quello attuale.

Qualcuno, e l'osservazione può essere in parte condivisibile, sostiene che per quanto riguarda i Delegati la loro conferma non comporterebbe grossi problemi, perché la loro funzione non li occupa in modo così pressante da fargli dimenticare la professione e, in definitiva, il legame con la base e il contatto con i problemi del foro. Ciononostante mi pare sia da ribadire che il rinnovo culturale verrà quasi del tutto a mancare. Ho paura che il Comitato faccia la fine degli Ordini: a forza di arroccarsi nella conservazione delle proprie prerogative scatenerà la pericolosa reazione dei giovani colleghi, i quali, più numerosi e decisi, butteranno a mare tante esperienze, che si sarebbero potute conservare senza bruschi e traumatici stravolgimenti.

L'esperienza in Consiglio di amministrazione mi ha invece lasciato perplesso ed è quella che mi ha suggerito il titolo di questo articolo.

La rielezione nel 1991 di due Consiglieri già presenti nel precedente

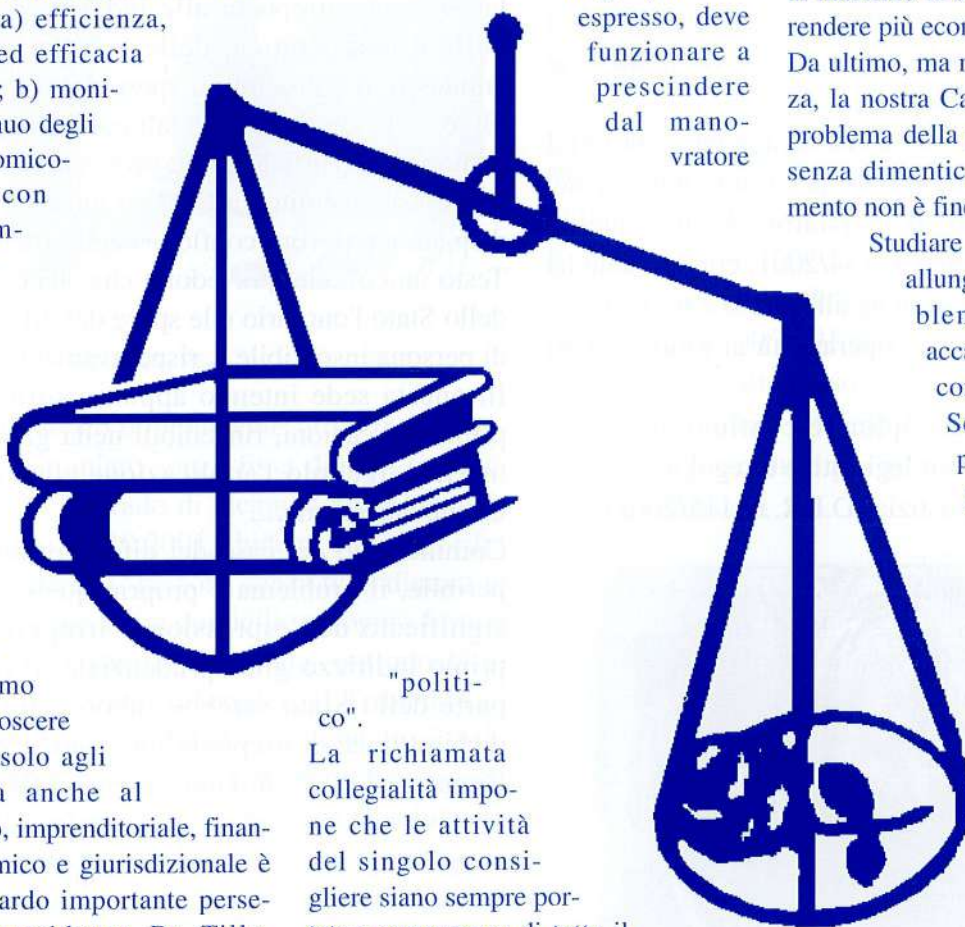
C.d.A. ha provocato un rinnovo troppo limitato e una conseguente compressione dell'esperienza dei tre Consiglieri nuovi (per non far nomi: Colloca, Di Cristofalo e Dolci). Se a ciò si aggiunge che nessuno è stato in grado di tenere il ritmo attivistico del Presidente si possono agevolmente comprendere le ragioni del mio disagio e le osservazioni conseguenti.

La Cassa che vorrei è uno strumento coerente ed efficiente dal punto di vista strutturale, ma anche da quello amministrativo-gestionale. Il che impone a tutti di continuare nella strada tracciata: a) efficienza, economicità ed efficacia della gestione; b) monitoraggio continuo degli equilibri economico-finanziari con interventi tempestivi e gradualità per difenderli; c) presenza della Cassa nella difesa degli interessi diretti e indiretti degli avvocati.

Parto dall'ultimo punto: far conoscere la Cassa non solo agli avvocati, ma anche al mondo politico, imprenditoriale, finanziario, accademico e giurisdizionale è stato un traguardo importante conseguito dalla presidenza De Tilla. Nessuno pensi, però, che tale traguardo sia da considerarsi definitivamente conseguito. Occorrerà che si prosegua ad operare e, forse, a ripercorrere alcuni tratti della strada già percorsa. Per non ripetere esperienze già fatte sarebbe stato necessario che il Presidente avesse coinvolto molto di più tutto il suo C.d.A., in modo che le attività e la consapevolezza fossero sempre collegiali. Solo così si sarebbe garantita la continuità di una azione "promozionale", che ha riscosso grande favore da quasi tutto il mondo forense.

Sarà inoltre necessario qualche correttivo per impedire alcune invasioni di campo, che hanno messo in allarme altre rappresentanze dell'avvocatura ed è indispensabile un più stringente controllo dei costi che si devono sostenere per mantenere alto il livello di "presenza" della Cassa, finalizzandoli all'aumento di redditività della professione. Ma non si deve correre il rischio di veder vanificato tanto lavoro soltanto perché cambiano gli uomini. Lo strumento Cassa,

ripeto un concetto già più volte espresso, deve funzionare a prescindere dal manovratore



"politico". La richiamata collegialità impone che le attività del singolo consigliere siano sempre portate a conoscenza di tutto il C.d.A. con un sistema automatico, anziché occasionale. Non vorrei mai trovarmi a dire, come quel collega del C.d.A. di Capitalia, che "non eravamo in condizione di esaminare e valutare". E' quindi indispensabile (e qui tratto il primo punto indicato) che la struttura permanente della Cassa svolga la sua funzione di tessuto connettivo fra le sue articolazioni e il Consiglio di Amministrazione, ma anche all'interno degli organi stessi. La Cassa, dopo la privatizzazione, ha fatto passi da gigante nella sua effi-

cienza. I progetti per l'archiviazione ottica e per la comunicazione esterna, ormai giunti alla fase attuativa, dovrebbero garantire anche una più elevata efficacia dell'attività previdenziale e assistenziale.

La informatizzazione ha raggiunto ottimi livelli: si tratta solo di tenerla aggiornata e migliorarla, laddove è possibile. Non è lontano il traguardo della messa a disposizione di tutti gli iscritti di notizie e servizi on-line, esaustivi di ogni aspetto e richiesta.

Gli amministratori dovranno sfruttare al massimo la situazione raggiunta per rendere più economica la gestione.

Da ultimo, ma non certo per importanza, la nostra Cassa dovrà affrontare il problema della propria sopravvivenza, senza dimenticare mai che uno strumento non è fine a sé stesso.

Studiare e adottare riforme che allungino la vita non è problema che può essere accantonato in vista di una consultazione elettorale.

Se si deve allungare il periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni, se si deve aumentare l'età pensionabile o i contributi soggettivo e integrativo, se si deve adottare criteri di calcolo di tipo contributivo, lo si deve fare nei tempi giusti e senza sospensioni dettate da convenienze elettorali. Quello che deve

preoccupare Delegati e Amministratori è soltanto l'interesse degli avvocati iscritti nel loro complesso e non quello di singoli gruppi o, tanto meno, della Cassa come organismo autoreferenziale.

Dobbiamo ripetere sempre mentalmente <<servi vostri>> e <<serva vostra>> la Cassa.

** Consigliere d'Amministrazione della Cassa di Previdenza Forense*

IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DEL DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE O INSOLVIBILE

di Andrea Taricco

Gli interventi legislativi che si sono susseguiti dal 1990 ad oggi hanno profondamente modificato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (la cui stessa denominazione è stata introdotta dalla legge n. 217/1990, in sostituzione della precedente "gratuito patrocinio", che tuttavia sopravvive nella pratica, se non altro per amor di brevità).

Dopo la legge n. 217/1990, che ha appunto istituito il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali, il legislatore è nuovamente intervenuto con la legge n. 134/2001, con la quale ha apportato notevoli modifiche all'istituto e ne ha finalmente esteso l'ambito di operatività ai giudizi civili ed amministrativi.

Da ultimo, l'intera disciplina è confluita nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).



© 1800 Albert El de la Brouse

Quanto ai rapporti tra l'istituto in esame e quello della difesa d'ufficio, su di essi ha inciso profondamente la legge n. 60/2001. Oltre ad aver introdotto l'art. 369-bis c.p.p. (che finalmente prevede che sia l'Autorità giudiziaria, e non più il difensore, a dover informare la persona sottoposta alle indagini della necessità della difesa tecnica, delle condizioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo, ove non sussistano tali condizioni, di retribuire il difensore d'ufficio), tale provvedimento legislativo ha altresì sostituito l'art. 32 ed introdotto l'art. 32-bis disp.att. c.p.p. (ora confluiti negli artt. 116 e 117 del Testo unico), che prevedono che siano posti a carico dello Stato l'onorario e le spese del difensore d'ufficio di persona insolubile e, rispettivamente, irreperibile. In questa sede intendo appunto soffermarmi sulle prime indicazioni, rinvenibili nella giurisprudenza di merito, riguardo l'applicazione concreta di queste ultime due norme.

Cominciando dal caso del difensore di persona irreperibile, il problema è proprio quello di stabilire il significato dell'espressione "irreperibile". Per un primo indirizzo giurisprudenziale, il pagamento da parte dello Stato sarebbe subordinato alla formale dichiarazione di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. (Trib. Roma 19.7.2002, in *Giur. merito* 2003, 103; addirittura, secondo una pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo, poi smentita da più recenti decisioni dello stesso Tribunale, il difensore avrebbe diritto ad essere retribuito solo per le attività compiute successivamente all'emissione del decreto di irreperibilità). Per un altro (ed a mio avviso più corretto) indirizzo, la norma sarebbe invece applicabile anche in caso di irreperibilità di fatto, vista la diversità di funzioni delle norme in tema di notifiche (tra le quali rientra l'art. 159 c.p.p.) e di quelle in tema di pagamento delle spettanze del difensore d'ufficio, ed in considerazione dell'assoluta analogia riscontrabile tra la posizione del difensore d'ufficio di persona formalmente dichiarata irreperibile e di persona di fatto irreperibile (G.I.P. Milano 7.1.2002, in *Foro ambrosiano* 2002, 233, che ha riconosciuto il diritto di essere retribuito dallo Stato al difensore di "soggetto che abbia eletto



Un défenseur en Justice de Paix, causant affaires dans son cabinet habituel.

un domicilio inidoneo o meramente fittizio, o a maggior ragione di straniero senza fissa dimora in Italia che non sia stato in grado di eleggere alcun domicilio"; Trib. Milano 26.10.2001, ibidem, 104, con riferimento al difensore di "persona senza fissa dimora in Italia che non elegge alcun domicilio, neppure formale". Da ultimo, la questione è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale dal Tribunale di Pisa (ordinanza 3.2.2003, in *Giur. merito* 2003, 1196), che, ritenendo di dover aderire al primo degli indirizzi giurisprudenziali sopra illustrati, ha tuttavia ravvisato una violazione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento tra il caso del difensore d'ufficio di persona formalmente dichiarata irreperibile (che ha senz'altro diritto al pagamento da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 T.U.) e quella del difensore d'ufficio di persona di fatto irreperibile (che secondo l'indirizzo più rigoroso dovrebbe invece dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del proprio credito, ai sensi dell'art. 116 T.U.).

Vengo così ad analizzare la seconda delle norme in esame (art. 32, comma 2, disp.att. c.p.p., ora art. 116 T.U.), che appunto prevede il pagamento da parte dello Stato delle spettanze del difensore d'ufficio che "dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Al riguardo,

il problema è quello di stabilire quali attività debbano essere concretamente compiute dal difensore per fornire la dimostrazione richiesta. Anche in questo caso, ad un indirizzo più ragionevole, secondo il quale, "esperite o meno che debbano essere tutte le procedure che il codice di procedura civile e le leggi pertinenti consentono al fine del recupero del credito professionale, ciò che è indispensabile è che possa ragionevolmente giudicarsi provata l'irrecuperabilità del credito medesimo, con il diligente ricorso alle usuali prassi e regole", con la precisazione che "deve trattarsi però di un'oggettiva impossibilità, non di una mera pur reale difficoltà" (C. App. Venezia 1.10.2002, in *Giur. merito* 2003, 325), si contrappone altro indirizzo più rigoroso, che richiede che il difensore debba "munirsi di titolo per procedere nei confronti del suo assistito" e dimostrare "di aver inutilmente esperito tutte le procedure per il recupero del credito" (Trib. Roma 19.7.2002, cit.). Con buona pace di chi, nel corso del dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge n. 60/2001 sulla difesa d'ufficio, proponeva che in ogni caso fosse sempre lo Stato ad anticipare onorari e spese del difensore e ad esperire poi le procedure per il recupero di tali somme dagli interessati..



Albert P. Lechner.

— Vous avez perdu votre procès c'est vrai mais vous avez dû éprouver bien du plaisir à entendre plaider.

RECENSIONI, NOVITÀ NOTIZIE

COMPLIMENTI AI CONSIGLIERI BERGAMASCHI ELETTI NEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, CHE SONO: PIER ENZO BARUFFI, ALESSANDRO BALDASSARRE, ENNIO BUCCI, ANGELO CAPELLI, CARLO DOLCI, ANTONIO GALLI, SIMONA MAZZOCCHI, PAOLO MONARI, NICOLA OFFREDI GEDDO, GIORGIO ROSSI, ERNESTO TUCCI.

IL NUOVO ORGANIGRAMMA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE RISULTA COSÌ COMPOSTO:

PRESIDENTE - ANTONIO MARIA GALLI

VICEPRESIDENTI - ALFREDO GUARINO E SILVANO SALANI

TESORIERE - ALBERTO SANSONETTI

SEGRETARIO GENERALE - PIERGIORGIO LOI

CONSIGLIERI - GIUSEPPE BARILE, ENNIO BUCCI, MAURIZIO CECCONI, ALBERTO CHIARINI, DARIO CUOMO, LUISELLA FANNI, GIUSEPPE LARATO, ANTONIO LEONARDI, LAURA PERNIGO, BRUNO SAZZINI.

COMPLIMENTI ANCHE A PAOLO MONARI CHE È STATO NOMINATO DALLA GIUNTA COMPONENTE DELL'UFFICIO DI TESORERIA DELL'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA.

AGLI ISCRITTI CHE NEL CORSO DELL'ANNO PRESENTERANNO UN NUOVO ISCRITTO (AVVOCATO) SARÀ DATO IN OMAGGIO UN BUONO DI 100 FOTOCOPIE

NELLA MERAVIGLIOSA CORNICE DEL CASINÒ DI S. PELLEGRINO SI È TENUTA LA TRADIZIONALE "FESTA DEGLI AUGURI" CON LA QUALE L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE RIUNISCE IN CONVIVIO GLI ISCRITTI E GLI AMICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.

ANCHE QUEST'ANNO L'ORGANIZZAZIONE, CURATA DAI COLLEGHI GEDDO E MAZZOCCHI, È STATA PERFETTA E L'INTRATTENIMENTO È STATO RESO ANCOR PIÙ INTRIGANTE CON L'ASSEGNAZIONE DI MOLTI PREMI.

NUMEROSE LE PERSONALITÀ PRESENTI E IN GRAN FORMA IL PRESIDENTE BARUFFI.

IL METODO,

L'ARGOMENTAZIONE E GLI ZOMBI

di Beppe Maridati

Lil 29/11/03 alla Villa Tittoni di Desio si è tenuto un "seminario dell'avvocatura" organizzato dal Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale del C.N.F. in collaborazione col Consiglio dell'Ordine di Monza. Il tema era: "L'avvocato giurista pratico: metodo e argomentazione". Poichè gli avvocati bergamaschi presenti erano solo due (e cioè: l'avv. Baruffi ed io), mi sembra utile farne una sintesi, inevitabilmente personale, e formulare qualche osservazione.

1) L'avv. Alarico Mariani Marini ha fatto una relazione dal titolo: "L'atto difensivo: il testo, il metodo, l'espressione". Lo scritto difensivo, ha detto il relatore, ha questi caratteri (che lo differenziano nettamente da uno scritto letterario, scientifico, ecc.): ha destinatari numericamente limitati ed identificati in anticipo, ha una autonomia limitata (il suo senso è meno aperto all'interpretazione del lettore), è effimero (chiude la sua vita con la sentenza o il provvedimento con cui si chiude il procedimento), ha una funzione strumentale (alla decisione finale). Può avere però un'efficacia particolare: può contribuire, cioè, a creare nuova giurisprudenza e a far evolvere il "diritto vivente".

Lo scritto difensivo deve essere caratterizzato da unità (benché raccolga argomenti anche eterogenei), da completezza (non può omettere argomenti importanti ai fini della successiva decisione, pur tralasciando argomenti fuorvianti o superflui), da coerenza (e cioè dall'assenza di contraddizioni interne allo scritto) e da coesione (ovvero i diversi argomenti affrontati devono essere legati da un chiaro filo conduttore). Insomma, l'avvocato deve fare in modo che il Giudice non possa non capire la tesi difensiva: lo sforzo interpretativo del Giudice deve essere dedicato alla norma e non allo scritto difensivo.

L'avvocato non deve necessariamente seguire uno schema espositivo precostituito (come normalmente capita nelle sentenze, in cui si trovano suddi-

visioni schematiche e spesso forzose quali: "fatto", "diritto"). Può essere addirittura più efficace anticipare le conclusioni rispetto alla dimostrazione, anche se facilita la lettura la consueta sequenza: fatto, svolgimento del processo, analisi delle prove, linee di diritto. Se nella nostra esposizione vi sono anche argomenti deboli (e tuttavia non eludibili), non è opportuno che vengano esposti all'inizio o alla fine del testo; in pratica la sequenza sarà: argomenti forti, quindi i deboli, infine altri argomenti forti.

"La parola è come la medicina: poca fa bene, tanta uccide"; occorre quindi evitare la prolissità, anche se, come affermava Calvino, nelle questioni complesse è impossibile essere semplici e brevi.

Si devono usare con estrema parsimonia gli argomenti suggestivi: il pathos dovrebbe avere poco rilievo in uno scritto destinato a lettori "tecnici". È opportuno che i periodi non siano più lunghi di 25 o 30 parole (non imitiamo la Cassazione!).

2) La relazione centrale del seminario doveva essere a cura del professor Eligio Resta (ordinario di filosofia del diritto all'Università "Roma Tre" ed autore del recente volume "Il diritto fraterno"); tuttavia (non ricordo se per indisposizione fisica o impegni) il professore non era presente e la relazione, dal titolo: "Gli argomenti del diritto", è stata fatta dalla dott.ssa Amelia Bernardo, che ha dato dello scritto difensivo una versione meno razionalista e sistemica rispetto alla relazione che l'aveva preceduta. La dott.ssa Bernardo ha sottolineato che l'argomentazione giuridica non adotta le tecniche della retorica (nel senso migliore del termine, e cioè quello che informa il "Trattato dell'argomentazione" di Perelman, che non riscuoteva comunque le simpatie della relatrice). Nell'argomentazione giuridica non tutte le premesse vengono discusse: infatti si conoscono l'interlocutore e l'uditorio e nella disputa giuridica molte premesse sono comuni agli "sfidanti".

Tuttavia alcuni strumenti della retorica

classica possono essere utili. Per esempio: utilizzare l'ironia per cogliere i difetti dell'argomento altrui; distruggerne le premesse o trarne conclusioni diverse; addossare alla controparte l'onere di giustificare il proprio argomento (o, più semplicemente, contestare che abbia assolto all'onere della prova, che gli compete). Se la controversia è di diritto può essere utile la *reductio ad absurdum* (difficilmente utilizzabile se la controversia è prevalentemente di fatto).

Anche la dott.ssa Bernardo ha individuato una caratteristica fondamentale dello scritto difensivo (utilizzando un concetto attiguo ed un po' più generico rispetto a quelli esposti dall'avv. Mariani Marini): la congruenza, intesa come equilibrio degli argomenti esposti, tra *pars destruens* e *pars construens*, tra illustrazione dei fatti e illustrazione degli argomenti di diritto. L'introduzione di un argomento debole espone al rischio della distruzione di tutta l'argomentazione: indebolisce (almeno psicologicamente) tutta la struttura argomentativa, anche quella indipendente dall'argomento fragile. Evitare l'attacco personale all'avversario, che evidenzia che abbiamo pochi argomenti validi (diceva Schopenhauer: "quando non hai più argomenti, attacca la persona dell'avversario").

È l'articolo 12 delle preleggi che pone i criteri dell'argomentazione in diritto. Nel momento applicativo della legge si reinterpretano i valori scelti dal legislatore, anche attualizzandoli nel diverso contesto storico.

Non sempre l'argomentazione rappresenta il valore di giustizia più elevato: d'altra parte la negoziazione (spesso troppo amata dagli avvocati, e talvolta anche dai giudici) è la negazione dell'argomentazione (non necessariamente, della giustizia).

3) Le ultime considerazioni della dott.ssa Bernardo hanno dato spazio ad un nuovo intervento dell'avv. Mariani Marini, il quale ha affermato che l'argomentazione non può essere disgiunta dall'etica (si pensi, per esempio, ai procedimenti di separazione personale, alla attenzione dedicata agli interessi

dei separandi in rapporto a quella dedicata alla tutela dei minori). Occorre superare (parafrasando un argomento discusso da Giuliano Amato e Umberto Galimberti) la morale delle intenzioni per una morale delle conseguenze, anche verso la società, pur lontana e probabilmente ignora dell'incidenza (eventuale) dell'argomentazione legale sulla evoluzione giurisprudenziale e sul "diritto vivente".

Il termine argomentazione ha la stessa etimologia di "argento", "arguzia", ecc.: è un termine di origine indoeuropea che significa "far luce".

4) L'ultima relazione era affidata al magistrato Stefano Racheli, che svolgeva le proprie considerazioni sul tema: "Argomentazione e identità di ruolo". Il relatore illustrava la tesi secondo cui sia il magistrato che l'avvocato esercitano l'arte della juris-prudentia, ovvero l'applicazione della legge al caso concreto, quale esercizio di "saggezza". La saggezza e la giurisprudenza non sono una tecnica e non si possono insegnare come una tecnica, ma sono l'affinamento progressivo di una sensibilità, come per l'arte (il dott. Racheli è pubblico ministero presso il Tribunale dei minori di Roma). L'attenzione al caso concreto implica un atteggiamento mentale più complesso che non la sola ricerca della verità logica o della verità psicologica (queste due "verità", nel resto, non esauriscono il "mondo" delle verità).

Il dott. Racheli ha fatto ampi riferimenti al pensiero extragiuridico, ed in particolare al pensiero di Aristotele e a quello dei filosofi classici, ma anche a riflessioni di contemporanei filosofi del diritto. Il giurista (avvocato o magistrato) ha una responsabilità sociale. In particolare, l'avvocato, dovrebbe esercitare una funzione, per quanto possibile, di prevenzione della lite, piuttosto che di "venditore di vittorie giudiziarie", se e quando arrivano. Si dovrebbe perciò parlare anche di "avvocato preventore" e di "avvocato terapeuta": occorre liberare la giustizia, e l'avvocato, da logiche di mercato.

5) Ho intenzionalmente trascurato, nel riferire sinteticamente le relazioni ascoltate, i cenni (si è trattato, per l'appunto, soltanto di cenni) alla funzione dei "precedenti" nell'argomentazione del giurista (avvocato o magistrato, che sia). L'avvocato Mariani Marini aveva, nella sua relazione, suggerito di "non appiattirsi sul precedente"; la dott.ssa Bernardo non vi ha fatto riferi-

mento, mentre il dott. Racheli, nel definire la juris-prudentia come attenzione al caso concreto, ha escluso, per contrappasso, che la stessa possa consistere nella citazione delle massime della suprema Corte.

D'accordo. Tuttavia, come tutti gli avvocati sanno, il giudice (che è il destinatario dello scritto difensivo) è assai sensibile ai "precedenti", poichè teme (come dolorosa sconfitta personale, e non come sconfitta della giustizia del caso concreto) che la sua decisione venga riformata nel superiore grado di giudizio. Quindi tutti noi avvocati infarciamo i nostri scritti di riferimenti "giurisprudenziali" (più di quanto sia infarcito di canditi un buon panettone natalizio). I precedenti, ovvero i casi ormai "morti", percorrono il mondo dei procedimenti ancora da decidere (e cioè dei procedimenti vivi) come degli influentissimi zombi. L'avvocato che cita i precedenti più assimilabili (in astratto) al caso in discussione ha maggiori possibilità di vittoria. La migliore argomentazione giuridica può quindi avere il "piede d'argilla" della disattenzione ai precedenti, pur con una esposizione tecnicamente corretta e logicamente ferrea.

Non importa se i precedenti sono costituiti da massime tralaticie, che spesso poco hanno a che vedere con il caso concreto quale emerge dalla lettura del testo integrale della sentenza e talvolta tradiscono addirittura il senso della motivazione. Lo sforzo degli avvocati di irrobustire gli scritti difensivi, e quello dei magistrati di irrobustire le sentenze, con citazioni di massime della suprema Corte ha l'effetto, quasi sempre, di allontanare la decisione dall'esame della specificità del caso concreto, per astrarvi le categorie della "interpretazione (più o meno) consolidata".

Le massime di giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, sono parte costitutiva fondamentale del cosiddetto "diritto vivente". La dottrina e la giurisprudenza ormai da tempo riconoscono alla interpretazione consolidata una funzione normativa, o di integrazione delle fonti del diritto.

Non si può negare, però, che l'ingombro creato da una massa ingente di massime giurisprudenziali (prevalentemente della Cassazione) costituisca un vero limite allo sforzo del giudice di dare (quando se ne preoccupa) giustizia al caso concreto. Forse l'affermazione della juris-prudentia piuttosto

che della tecnica giuridica (anzi: delle banche dati), richiede di abbandonare i repertori e l'armamentario per la produzione, la raccolta e l'utilizzazione (anzi: l'imposizione, come una vera camicia di forza) dei precedenti giurisprudenziali. Del tutto verosimilmente ne guadagnerebbe la giustizia sostanziale.

6) Ai relatori del convegno non piaceva, come ho già detto, Perelman e la sua teoria dell'argomentazione come nuova retorica; qualcuno (non ricordo chi) citò invece Roland Barthes, noto semiologo francese. Non citò tuttavia una piccola e agevole opera dal titolo "La camera chiara", che compie l'analisi della fotografia dal punto di vista semiologico. In essa si trovano però alcuni concetti che, almeno in parte, anche inconsapevolmente, applichiamo o cerchiamo di applicare ai nostri scritti difensivi.

L'interesse suscitato da una fotografia (ma anche da uno scritto difensivo) si fonda su due elementi compresenti.

Il primo è lo *studium*, ovvero l'applicazione ad un argomento così da consentire al lettore di entrare in sintonia con le intenzioni del fotografo (o dell'avvocato), di capirle, poichè il documento sorge da una cultura comune. Lo *studium* è una sorta di educazione che consente sia al lettore che all'operator di vivere gli intenti che improntano ed animano il documento, che è dotato di alcune funzioni: informare, rappresentare, far significare ed eventualmente allettare.

L'altro elemento è il *punctum*, ovvero una "puntura", un aspetto particolare che ghermisce il lettore. Benchè si tratti di un particolare esso può riempire di significato l'intero documento. Il buon fotografo è quello che in una fotografia che rappresenta un "ambiente" facilmente riconoscibile dal lettore (*studium*), inserisce intenzionalmente un particolare che attira il lettore medesimo dentro la vicenda fotografata (*punctum*). Analogamente, l'avvocato in uno scritto difensivo in cui espone al giudice argomenti a lui familiari, deve però "pungerlo" con la specificità del caso concreto e ad esso attirarlo. Deve evitare che il Giudice si appiattisca sui precedenti, ma piuttosto si immedesima con il caso concreto e faccia emergere la sua juris-prudentia, che non prescinde comunque dalla cultura giuridica.

Super Parties

raccomanda **rassegna di giurisprudenza bergamasca**

a cura di Paolo Corallo

❖ CONCONSO DI PERSONE NEL REATO ❖

"E' bastevole ad integrare la compartecipazione non solo l'accordo, inteso quale previo concerto oppure quale concorde azione dei vari partecipanti ma anche la semplice adesione di volontà, estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui. Pertanto, potendo il concorso concretarsi in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscono, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva, costituisce concorso quando l'agente ha la coscienza e la volontà dell'evento. (Cfr. Cass. Sez. II, 5 aprile 1991, n. 3748)."

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 17.09.2003. GIUDICE, DOTT. DONATELLA NAVA.

❖ PRESCRIZIONE ❖

"Al fine di determinare il termine prescrizione bisogna aver riguardo non alla fattispecie criminosa astratta prevista dalla norma incriminatrice, bensì al reato nella sua concreta e specifica delineazione finale, così come operata dal giudice di merito, anche a seguito dell'applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti ed il conseguenziale ed obbligatorio giudizio di comparazione.

In effetti, il compimento del termine di prescrizione in data anteriore all'emissione del decreto di citazione a giudizio non può mai considerarsi come un fatto sopravvenuto alla condanna, trattandosi di un evento ad essa anteriore, che la decisione di merito si limita a verificare, utilizzando gli strumenti più articolati e complessi proprio della fase del giudizio, il cui epilogo si sostanzia, per il profilo riguardante la valutazione retrospettiva delle vicende cronologiche, in un atto di accertamento costitutivo; ed in applicazione di tale principio la giurisprudenza ha statuito che, nel caso in cui il giudice conceda le attenuanti generiche dichiarandole equivalenti alle aggravanti, i termini di prescrizione vanno stabiliti con riferimento al reato ritenuto in sentenza e non a quello originariamente contestato: un'operazione da utilizzare non soltanto ai fini della individuazione della distanza cronologica concretamente esistente tra tempus commissi delicti e sentenza di condanna, ma anche allo scopo di verificare l'efficacia di un atto inter-

ruttivo". (Cfr. cass., sez. VI, sent. 7.04.1993)

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 16.09.2003. GIUDICE, DOTT. GIOVANNI PETILLO.

❖ TENTATIVO DI FURTO ❖

"Non sussiste la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 CP in quanto - a prescindere dalle informazioni della persona offesa circa l'entità notevole del danno comunque cagionato - in tema di tentativo di furto, per la eventuale concessione della attenuante del danno di speciale tenuità si deve tenere conto del danno ipotetico che il reato, se consumato, avrebbe causato alla persona offesa". (Cfr. cass., sez. V n. 648 del 23.10.1999)

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 11.08.2003. GIUDICE, DOTT. ARMANDO GRASSO.

❖ VIOLENZA SESSUALE. NOZIONE CUMULATIVA DI ATTI SESSUALI ❖

"La condotta di cui all'art. 609 bis CP, introdotta dal legislatore con la legge n. 66/1996, si caratterizza per il ricorso ad una nozione cumulativa di atti sessuali, che elimina qualsiasi differenziazione tra la congiunzione carnale e gli atti di libidine, in tal modo equiparando, sotto il profilo della sanzione penale, condotte che, sotto il vigore della precedente normativa, integravano i reati di cui agli artt. 519 e 521 CP. Ne consegue che nella previsione di cui all'art. 609 bis CP rientra ogni comportamento che, nell'ambito di un rapporto fisico tra due o più persone, sia manifestazione dell'intento di dare soddisfazione all'istinto collegato con i caratteri anatomico-genitali dell'individuo; in altri termini, la condotta vietata ricomprende qualsiasi atto che, anche se non esplicato attraverso il contatto diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale."

TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO COLLEGIALE. SENTENZA DEL 14.05.2003. GIUDICE ESTENSORI, DOTT. GIOVANNI PETILLO

— Enrico Rizzetti

i m m o b i l i d i p r e s t i g i o

Residenze esclusive di lusso

BERGAMO ALTA VIA SUDORNO



IN PALAZZO D'EPOCA RISTRUTTURATO VENDIAMO

ESCLUSIVE RESIDENZE DA 200 A 500 MQ.

CON ECCEZIONALE VISTA PANORAMICA,
TERRAZZI E GIARDINI PRIVATI, GRANDI AUTORIMESSE.

BERGAMO

Conca d'Oro, elegante villa singola, ampia metratura, ampio giardino pianeggiante, vista panoramica, boxes.

BERGAMO

Valtesse collinare (zona via Zarda), elegante e riservata villa singola, ampia metratura, da rimodernare, parco di 4.000 mq.

BERGAMO

San Vigilio, villa singola, importante e prestigiosa, ampia metratura, da ristrutturare, parco privato, vista panoramica.

BERGAMO

Conca piscine, rustico, ampia metratura, da ristrutturare, vista panoramica, contesto esclusivo.

BERGAMO

Centralissimo, borgo storico, in contesto di assoluto pregio, in posizione panoramica e dominante, intero palazzo d'epoca, 3.000 mq., da ristrutturare.

BERGAMO

Centralissimo adiacente via Sant'Orsola, in esclusivo e riservato contesto, appartamento 300 mq. piano alto, stabile di grande pregio, 2 box.

BERGAMO

Viale Vittorio Emanuele, prestigioso appartamento 300 mq. terrazzo vivibile, affaccio su verde condominiale, box.

BERGAMO

Quintino Alta, prestigiosa villa d'epoca del 1600, prenotazioni per tre unità abitative di ampia metratura, parco condominiale, possibilità di personalizzare spazi e finiture.

— Enrico Rizzetti

i m m o b i l i d i p r e s t i g i o

Consulenza specifica per la vendita e l'acquisto di immobili prestigiosi ed investimenti di qualità.

Oromedia Immobiliare s.r.l. • 24128 Bergamo • Via Palma Il Vecchio, 24/L • Tel. 035 262010 • Fax 035 262434 • cell. 335 293550 • rizzetticonsulting@tiscali.it